

Malattia e COVID19



Malattia da contagio COVID-19:
adempimenti del datore di lavoro

Durante la «Fase 2» può accadere che il **dipendente contragga il COVID-19** o che entri in contatto con soggetti contagiati **al di fuori dell'ambiente di lavoro**, ad esempio mentre è in ferie, in Smart Working o in Cassa Integrazione.

Elenchiamo i passaggi pratici che il datore di lavoro deve seguire.



1. Ricevimento del certificato di Malattia

Il dipendente, come di consueto, invierà al datore di lavoro il protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante a fronte de contagio da COVID-19 o della quarantena.



2. Comunicazione del lavoratore

Il certificato del medico curante NON contiene indicazioni che possano far capire che sia una malattia/quarantena COVID19 pertanto, ai fini dell'esclusione del periodo dal comporto, sarà il lavoratore a dover darne comunicazione all'azienda, nel rispetto della normativa sulla Privacy.

IMPORTANTE: nel caso, nei 14 giorni precedenti l'inizio dei sintomi, si siano verificate situazioni di potenziale contagio legato a situazioni lavorative (contatto con: clienti; fornitori; altri colleghi; etc), che possano far presumere che in realtà si tratta di Infortunio e non di Malattia, l'INAIL dà indicazioni di inviare in ogni caso la denuncia di infortunio entro le 48 ore da quando ne viene a conoscenza.



3. Gestione dell'evento

Il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore le tutele «ordinarie» previste in caso di malattia, secondo le regole definite dalla normativa e dal CCNL.

Economicamente, il lavoratore avrà quindi diritto all'indennità INPS ed all' integrazione prevista da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro potrà, in un secondo momento, fare domanda per ottenere il **rimborso** della parte **dei costi** che ordinariamente sarebbe a suo carico.

La malattia, come la quarantena COVID-19, sono escluse dal periodo di comporto.

4. Guarigione e rientro in azienda

Il rientro in azienda può avvenire a seguito del rilascio del certificato di guarigione; quest'ultimo viene rilasciato quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi in successione a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, ed entrambi risultano negativi.

